

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 del 23/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 23/12/2023 alle ore 10:00.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 10:00, con le modalità prescritte dalla vigente disciplina si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FRANCO RUBINI	P	GIULIA TESTONI	P	MATTIA POSSENTI	A
ALESSANDRO SANDRI	P	VIRGINIA LAFFI	P		
ELMINA COMANI	A	NICOLA ALBICOCCHI	P		
MANUELA NANNI	P	VITO GIOVANNI SUTERA	P		
SERGIO SALSEDO	A	VALERIO FLAGELLA	A		
MIRKO SOLDATI	P	BRUNO BONIFACI	A		
Presenti in sede 8		Presenti in Collegamento 0		Assenti 5	

P= Presente in sede

C= Presente da remoto

E' presente in aula il VICE SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. MESSINO' PIETER J. per l'esercizio delle funzioni di assistenza agli organi di cui all'art. 97 Tuel n.267/2000 e s.m.i.

In qualità di SINDACO, RUBINI FRANCO, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge n. 160/2019 ("Legge di bilancio 2020") il quale stabilisce l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;
- le disposizioni del Dlgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, richiamate in materia di IMU dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ("Legge Finanziaria 2001"), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 ("Legge Finanziaria 2002"), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ("Legge Finanziaria 2007"), secondo il quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 267/2000 ("Tuel"), secondo il quale ai bilanci di previsione degli enti locali sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, prevede che *"a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo"*;
- il successivo art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, dispone espressamente che *"in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel"*

Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

- l'art. 1, comma 764, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che *“in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto”;*
- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”;*
- il Dm. Mef 7 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, ha individuato, all'Allegato A allo stesso, le fattispecie di diversificazione delle aliquote Imu;
- l'art. 7, del Dm. Mef 7 luglio 2023, prevede *“l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024”;*
- l'art. 6-ter, del Dl. n. 132/2023, convertito con la Legge n. 170/2023, ha espressamente previsto che *“in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;*
- il Comunicato 30 novembre 2023, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, il quale ha chiarito che *“per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023”;*

CONSIDERATO che, in materia di aliquote e detrazioni IMU, l'art. 1, commi 748 e seguenti, della Legge n. 160/2019 prevede che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93, del Dpr. n. 616/1977 (comma 749);

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);

RICHIAMATE le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel Comune di Grizzana Morandi nell'anno 2023, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21/04/2023:

Fattispecie	Aliquota/detrazione	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	6 per mille	Art. 1, commi 748 e 749, Legge n. 160/2019
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	
Altri immobili	10,6 per mille	Art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019
Abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431	10,6 per mille	Art. 1, commi 754 e 760, Legge n. 160/2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	Art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019
Terreni agricoli	Esenti	Art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille	Art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	Art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019

DATO ATTO che nel quantificare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, si è tenuto conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

RITENUTO opportuno adottare, per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	6 per mille	Art. 1, commi 748 e 749, Legge n. 160/2019
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	
Altri immobili	10,6 per mille	Art. 1, comma 754,

		Legge n. 160/2019
Abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431	10,6 per mille	Art. 1, commi 754 e 760, Legge n. 160/2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	Art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019
Terreni agricoli	Esenti	Art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille	Art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	Art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 212/2000, avente per oggetto *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, Legge n. 160/2019 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 24/09/2020 e smi;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs. n. 267/2000 (*“Tuel”*) sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come da attestazione allegata;

PRESO ATTO che l'Allegato forma parte integrante della presente deliberazione;

Presenti n. 8

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'IMU anno 2024:

Fattispecie	Aliquota/detrazione	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	6 per mille	Art. 1, commi 748 e 749, Legge n. 160/2019
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	
Altri immobili	10,6 per mille	Art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019
Abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431	10,6 per mille	Art. 1, commi 754 e 760, Legge n. 160/2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	Art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019

Terreni agricoli	Esenti	Art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille	Art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	Art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019

2. **DI STIMARE** in € **1.040.000,00** il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. **DI DARE ATTO** che:
 - in base al disposto dell'art. 6-ter, del Dl. n. 132/2023 non è necessario, per l'anno 2024, predisporre il prospetto delle aliquote utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Mef;
 - copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, unitamente al prospetto delle aliquote, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.;
 - ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Con successiva votazione e voti identici al preliminare della presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

SEDUTA DEL 23 dicembre 2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024.
----------	--

SERVIZIO PROPONENTE: **Servizio Ragioneria**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data 06/12/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Luca Cecchini</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data 06/12/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Luca Cecchini</i>

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 44 DEL 06/12/2023



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 23/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Franco Rubini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).